

Provvedimento n. **4074** del 30/12/2015

Proponente: Valutazioni e Autorizzazioni ambientali Classificazione: 09-11-07 2011/5

Oggetto: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR 3/1999 E S.M.I. - FAENZA SPURGHI SRL CON SEDE

LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PIANI N. 36 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D8/D9) DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI E URBANI NON PERICOLOSI,

PRODOTTI IN PROPRIO E DA TERZI

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 1247 dell'11/04/2012 e s.m.i., la Ditta Faenza Spurghi Srl (C.F. 00609990395) con sede legale e impianto in Faenza, Via Piani n. 36, veniva autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alla gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi speciali e urbani non pericolosi, prodotti in proprio e da terzi, fino alla data dell'11/04/2022;

VISTA l'istanza presentata in data 25/06/2015 (ns. Pg. 56958/2015), con cui la Ditta Faenza Spurghi Srl richiede l'integrazione/modifica dell'autorizzazione n. 1247 dell'11/04/2012 e s.m.i. sopracitata, per:

- l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre al trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) nell'impianto
- aumento della capacità di trattamento dell'impianto fino a 49 mc/g;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopracitato ns. Pg. 56958 del 25/06/2015, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi e in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV recanti norme in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 25/06/2015 per cui si è provveduto a darne notizia alla Ditta interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota ns. Pg. 65324 del 28/07/2015;
- contestualmente all'avvio del procedimento, al fine di assumere la decisione finale in merito alle integrazioni/modifiche da apportare all'autorizzazione n. 1247 dell'11/04/2012 e s.m.i, con la stessa nota Pg. 65324 del 28/07/2015 veniva convocata per il giorno 03/09/2015 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
- l'attività svolta dalla ditta consiste nel trattamento di bottini civili derivanti da pozzi neri, fosse Imhoff condominiali e, più in generale, di rifiuti liquidi non pericolosi raccolti durante lo svolgimento delle normali attività di autospurgo della società;

- le modifiche richieste dalla ditta, da apportare all'autorizzazione n. 1247 dell'11/04/2012 e smi, sopracitata, sono relative:
 - ✓ all'inserimento di nuove tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi da sottoporre al trattamento D8/D9 nell'impianto, e precisamente:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CER	Descrizione		
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui		
	alle voci 01 04 07 e 01 04 11		
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020299	Rifiuti non specificati altrimenti (reflui di cloruro di sodio in soluzione -rifiuti di cloruro di sodio)		
020399	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di vegetazione delle olive)		
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020599	Rifiuti non specificati altrimenti (latte con conservante per analisi di laboratorio - siero- soluzioni acquose di scarto contenente siero per latticini)		
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020602	Rifiuti legati all'impiego di conservati		
030199	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da cottura e lavaggio del legno)		
040199	Rifiuti non specificati altrimenti (olio di follone)		
040210	Materiale organico provenienti da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)		
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109		
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		
050604	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		
080201	Polveri di scarto di rivestimenti (rifiuto in origine polveroso, è da considerarsi		
	ottenuto dopo l'intervento di pulizia e/op spurgo, quindi con stato fisico		
	fangoso/liquido)		
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409		
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411		
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413		
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118		
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213		
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione		
100326	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325		
100328	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327		
100410	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409		
100509	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508		
100705	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
100708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707		
100818	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817		
100820	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da queli di cui alla voce 100819		
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113		
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109		
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111		
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113		
110203	Rifiuti della lavorazione di anodi per processi elettrolitici acquosi		
160115	Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 160114		
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303		
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		
170506	Fanghi di dragaggio		
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla vece 180108		
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		

CER	Descrizione			
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia			
190809	Miscele di oli e grassi prodotte da separazione olio/acqua contenente			
	esclusivamente oli e grassi commestibili			
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			
200125	Oli e grassi commestibili			
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129			

- ✓ aumento del quantitativo di rifiuti da trattare nell'impianto e precisamente <u>da 48 mc/g per 300 gg/anno a 49 mc/g per 365 gg/anno</u> che è relativo sia ai conferimenti effettuati tramite mezzi mobili, sia a quanto derivante dal lavaggio cisterne. L'aumento delle giornate lavorative è dovuto al fatto che l'attività della ditta viene svolta 24h/su 24/h, anche nelle giornate festive.
- la Conferenza dei Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si è insediata e ha effettuato una prima seduta istruttoria in data 03/09/2015, da cui è emersa la necessità di acquisire elementi integrativi che sono stati richiesti alla ditta con nota ns. Pg. 78168 del 05/10/2015 con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
 - ✓ a seguito della presentazione da parte della Ditta della documentazione integrativa richiesta (ns. Pg. 81469 del 19/10/2015), si è svolta in data 10/11/2015 la seduta conclusiva dei lavori della Conferenza dei Servizi da cui risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni.

In particolare, risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- parere espresso dal Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Faenza-Bassa Romagna (ns. Pg. 87646 dell'11/11/2015;
- parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL della Romagna (ns. Pg. 89843 del 19/11/2015);
- valutata la non assoggettabilità alla procedura di verifica screening in quanto l'incremento richiesto di rifiuti trattati risulta pari a 3.485 t/anno, pari a 1 t/giorno in quanto il trattamento sarà svolto per 365 gg/anno rispetto ai precedenti 300 gg/anno e che la modifica è stata quindi ritenuta non possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, con ciò escludendo la fattispecie B.2.68 dell'allegato B alla L.R. n. 9/1999 e s.m.i.;
- in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 03/02/2014 è stato adottato il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR) per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia come declinate dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 24 delle NTA del PRGR stesso; nelle more della sua approvazione continua ad applicarsi, per le parti non in contrasto, il *Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti* (PPGR) della Provincia di Ravenna, approvato nel 2010.
 - Il PRGR comporta, tra l'altro, il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i PTCP, secondo specifiche disposizioni transitorie di cui al suddetto art. 24 delle NTA.
 - In termini di localizzazione, risulta verificata la conformità ai vigenti PPGR e PTCP che individuano l'area di interesse come idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, è stata accertata, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il rinnovo dell'iscrizione in data 29/10/2015 della Ditta Faenza Spurghi Srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;
- non sussistono elementi ostativi per procedere alla modifica dell'autorizzazione alla Ditta Faenza Spurghi Srl per la gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi speciali e urbani non pericolosi, prodotti in proprio e da terzi, nell'impianto in oggetto;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione:

- Potenzialità annua di trattamento dell'impianto (D8/D9 rifiuti non pericolosi) = 17.885
 t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 17.885 t/anno x 12,00 \notin /t = \notin 214.620,00

La garanzia finanziaria attualmente in essere dovrà pertanto essere adeguata, anche in termini di importo, con riferimento al presente atto;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 131, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/1999 e smi in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 con cui sono confermate le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 310 del 18/12/2013 ad oggetto "*Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare l'art. 107;

VISTI inoltre:

- lo Statuto della Provincia di Ravenna e in particolare l'art. 39 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento Provinciale di Attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza esterna e, in particolare, l'art. 4 sulle competenze dirigenziali per cui:
- ..."Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle

autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti";

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

- 1. DI MODIFICARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi alla Ditta Faenza Spurghi Srl (C.F. 00609990395) con sede legale e impianto in Faenza, Via Piani n. 36, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8) di rifiuti liquidi speciali e urbani non pericolosi, prodotti in proprio e da terzi, aggiornando e sostituendo il proprio provvedimento n. 1247 dell'11/04/2012 e smi;
- 2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) L'impianto è nel suo complesso costituito dalle seguenti sezioni in serie:
 - pre-trattamento meccanico mediante grigliatura grossolana manuale, grigliatura fine automatica e dissabbiatura, compreso lavaggio e compattazione di grigliato e sabbia;
 - accumulo/equalizzazione acque da trattamenti meccanici e prima pioggia da 50 + 50 m³;
 - flocculazione, ispessimento e centrifugazione dei fanghi primari;
 - accumulo chiarificato in vasca da 20 m³;
 - trattamento chimico-físico (per abbattimento metalli pesanti) mediante coagulazione/neutralizzazione, flocculazione/sedimentazione;
 - filtrazione a quarzite dotata di stazione di controlavaggio automatico;
 - trattamento biologico SBR (ossidazione, nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione) in vasca da 210 m³, compreso ispessimento dei fanghi biologici di supero;
 - equalizzazione acqua trattata in vasca da 100 m³.
 - É presente anche una sezione per il lavaggio delle autobotti, posta al di sotto della tettoia di collegamento tra i due corpi tecnici dell'impianto di trattamento.

Le acque trattate risultanti dall'impianto sono destinate allo scarico in pubblica fognatura e quindi ad ulteriore trattamento nel depuratore HERA S.p.A. (Formellino) di Faenza.

- 2.b) Nell'impianto vengono trattati principalmente rifiuti liquidi conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili; una parte più esigua (circa 3 m3/giorno) è rappresentata da rifiuti liquidi convogliati tramite tubazione e prodotti in proprio, costituiti dalle acque di risulta dall'operazione di lavaggio delle autocisterne.
- 2.c) I rifiuti speciali e urbani non pericolosi ammessi al trattamento chimico-fisico e biologico (**D9/D8**) nell'impianto, con una potenzialità massima giornaliera fissata pari a **49 tonnellate/giorno**, sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione	
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali,	
	diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli	
	di cui alla voce 010407	
01 05 04	Fanghi di perforazione di pozzi per acque dolci	
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da	
	quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
01 05 08	Fanghi di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di	
	cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06	
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	

CER	Descrizione		
02 01 06	Feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e		
	trattati fuori sito		
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*		
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (reflui dicloruro di sodio in		
	soluzione - rifiuti di cloruro di sodio)		
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura,		
02.02.02	centrifugazione e separazione di componenti		
02 03 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti		
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti (Acque di vegetazione delle		
02 04 03	olive Eanghi prodotti dal trattamento in loco degli afflyenti		
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 05 01	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 05 02	Rifiuti non specificati altrimenti (latte con conservante per		
02 03 99	analisi di laboratorio - siero - soluzioni acquose di scarto		
	contenente siero per latticini)		
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 06 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti		
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e		
02 07 01	macinazione della materia prima		
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		
02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da cottura e lavaggio		
	del legno)		
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione		
03 03 05	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclo		
	della carta		
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo		
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo		
04 01 06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli		
04.01.07	effluenti, contenenti cromo		
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli		
04.01.00	effluenti, non contenenti cromo		
04 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (olio di follone)		
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio		
04 02 17	grasso, cera) Tintura a piermanti divarsi da qualli di cui alla vaca 04 02 16		
04 02 17	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		
07 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		
05 01 10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da		
05 01 10	quelli di cui alla voce 05 01 09		
	L		

CER	Descrizione		
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		
05 01 14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		
05 06 04	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui la voce 07 01 11		
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		
07 04 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 11		
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti (rifiuto in origine polveroso, è da intendersi ottenuto dopo l'intervento di pulizia e/o spurgo, quindi con stato fisico fangoso/liquido)		
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro		
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		
08 03 15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18		
10 01 21	Rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		

CER	Descrizione	
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi	
	da quelli di cui alla voce 10 02 11	
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fun	
10.00.15	diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione	
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,	
10 03 28	diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	
10 03 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	
10 04 10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi	
100710	da quelli di cui alla voce 10 04 09	
10 05 09	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi	
	da quelli di cui alla voce 10 05 08	
10 07 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 07 08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi	
	da quelli di cui alla voce 10 07 07	
10 08 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,	
10.00.20	diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	
10 08 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	
10 11 10	Scarti di mescole, non sottoposte a trattamento termico, diversi da	
101110	quelli di cui alla voce 10 01 19	
10 11 14	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui	
	alla voce 10 11 13	
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi,	
	diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01	
	11	
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	
11 02 03	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	
16 01 15	Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	
16 03 04 16 03 06	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
16 05 09	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10	
10 10 02	01	
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19 02 06	Fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico diversi da quelli di cui	
	alla voce 19 02 05	
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine	
	animale o vegetale	
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	

CER	Descrizione		
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue		
	industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali,		
	diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da		
	quelli di cui alla voce 19 11 05		
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,		
	diversi da quelli di cui alla voce 19 13 06		
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni		
	di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce		
	19 13 07		
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce		
	20 01 27		
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		
20 03 03	Residui della pulizia stradale		
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche		
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature		

- 2.d) Per i conferimenti dei codici CER 01 04 12 e 01 04 13 (che arrivano all'impianto come "fanghi pombabili" in quanto diluiti al carico per agevolare le operazioni di aspirazione) se è presente un quantitativo rilevante di sedimenti nella cisterna, lo scarico in impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:
 - scarico direttamente in impianto della parte liquida del rifiuto "per caduta" in maniera tale da lasciare il residuo in cisterna:
 - apertura del retro della botte e scarico della parte solida direttamente nei bins di drenaggio;

Secondo tali modalità grandi quantitativi di sedimenti verranno gestiti direttamente allo scarico preventivamente al trattamento meccanico e il rifiuto prodotto verrà successivamente smaltito in maniera analoga alla sgrigliatura e alla desabbaitura.

- 2.e) Relativamente al codice CER 16 01 15 "Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14" (antigelo-glicole) il parametro di controllo relativo alla trattabilità riguarda il COD. Il limite per la trattabilità è fissato in 60.000 mg/l.
- 2.f) Le sostanze chimiche di scarto identificate con codice CER 16 05 09 sono costituite da acque di lavaggio di autofficine.
- 2.g) I percolati di cui al codice CER 19 07 03 provengono da discariche del territorio regionale ed extraregionale.
- 2.h) I rifiuti di cui ai codici CER 19 08 05 e 19 08 14 sono costituiti esclusivamente da fanghi derivanti da operazioni di manutenzione/pulizia di impianti per il trattamento delle acque reflue, rispettivamente, urbane e industriali che necessitano di opportuno trattamento.
- 2.i) I rifiuti di cui ai codici CER 20 01 08 (frazioni biodegradabili oggetto di raccolta differenziata) e CER 20 03 03 (residui della pulizia stradale) sono da classificare, secondo l'origine, esclusivamente come "urbani". Rispetto alle altre tipologie di rifiuti identificati con codice CER di cui al capitolo 20 ammesse a smaltimento nell'impianto, possono classificarsi anche come "speciali" unicamente i rifiuti di cui ai codici CER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) e CER 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature), qualora provenienti dall'attività di manutenzione (spurgo pozzi neri, caditoie e pozzetti stradali) svolta dalla stessa società che effettua la manutenzione.

- 2.j) Non è consentito lo smaltimento di rifiuti urbani di provenienza extraregionale.
- 2.k) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammessi allo smaltimento (**D8/D9**) nell'impianto è fissato complessivamente pari a **17.885 tonnellate/anno**.
- 2.1) I rifiuti con codice CER avente "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da idonea certificazione analitica per dimostrarne la non pericolosità.
- 2.m) Tutti i rifiuti liquidi ammessi all'impianto sono sottoposti ad un trattamento chimico-fisico a monte del trattamento biologico.
- 2.n) L'impianto deve essere gestito secondo le procedure e modalità indicate nell'apposito Manuale di Gestione che la Ditta dovrà aggiornare entro 1 mese dalla data di rilascio del presente provvedimento e trasmettere al Servizio Territoriale ARPA competente per la convalida; tale Manuale aggiornato e convalidato da ARPA dovrà essere trasmesso alla Provincia e assunto come riferimento vincolante. Il Manuale in uso, da tenere a disposizione quale parte integrante della presente autorizzazione, deve essere aggiornato periodicamente e comunque in caso di modifiche significative del sistema di gestione.
- 2.0) I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le procedure di caratterizzazione e omologa esplicitate nel Manuale sopracitato. L'omologa dei rifiuti deve essere rinnovata con cadenza almeno annuale e comunque ogni volta che di modificano le caratteristiche dei rifiuti e/o del ciclo produttivo di origine. Il controllo del processo di trattamento e la gestione operativa dell'impianto, comprese le anomalie, avvengono secondo le modalità indicate nello stesso Manuale.
- 2.p) I fanghi residui dal trattamento sia chimico-fisico, sia biologico vengono conferiti a impianti di smaltimento autorizzati e per cui vengono caratterizzati tramite periodiche analisi.
- 2.q) In attesa del conferimento a impianti esterni autorizzati per le opportune operazioni di recupero/smaltimento, il gestore effettua il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti in proprio nell'esercizio dell'attività autorizzata, nelle preposte aree individuate nel sito, in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, tale deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate.
- 2.r) Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
- 2.s) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 152/2006 e smi ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare presso l'impianto copia dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero analoghe Schede SISTRI.
- 2.t) É fatto salvo l'obbligo del rispetto delle normative specifiche in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico. É fatto salvo altresì il rispetto delle normative in materia di sicurezza, antincendio e igiene degli ambienti di lavoro per cui il gestore è tenuto a rapportarsi direttamente con gli Enti competenti in materia.
- 2.u) Devono comunque essere adottate misure idonee ad evitare la formazione di emissioni odorigene.
- 2.v) Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto

- non risulta più conforme alla presente autorizzazione devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 2.w) Nel caso di modifica del legale rappresentante con eventuale delega o procura in campo ambientale, la Ditta dovrà comunicare, alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di riferimento, il nominativo completo e gli estremi identificativi dello stesso, allegando eventuali "deleghe di responsabilità" anche di natura penale, del soggetto responsabile dell'attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione.
- 2.x) Annualmente deve essere predisposta dal gestore una relazione tecnica riassuntiva sull'attività svolta, indicando i quantitativi, provenienza e tipologia dei rifiuti trattati; tale report annuale deve essere trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale competente.
- 3) Di mantenere inalterata la scadenza dell'autorizzazione fissata all'11/04/2022 ed è **rinnovabile**. A tal fine, <u>almeno 180 giorni prima della scadenza</u> dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**;
- 4) Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, <u>pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento</u>, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere fino all'importo di € 214.620,00 con riferimento al presente atto.
- 5) Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4. per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 6) Di incaricare il Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Faenza-Bassa Romagna ad esercitare i necessari controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia ambientale e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
- 7) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento di rinnovo è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo che nel PEG/PDO 2015 corrisponde al n. 526102 "Adozione di autorizzazioni e atti settoriali ambientali";
- 8) Di trasmettere con successiva comunicazione l'avviso di avvenuto rinnovo della autorizzazione in oggetto alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso.

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

ATTESTA:

- la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
- che il procedimento amminsitrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel PTPC 2015-2017 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/202, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

Sottoscritta dal DIRIGENTE DEL SETTORE REBUCCI ALBERTO con firma digitale Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il sottoscritto		del Settore/Servizio			
	della Provincia d	di Ravenna , ATTESTA, ai sensi e			
per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è					
conforme alla determinazione n.	del , firn	nata digitalmente, ai sensi dell'art.			
24 del citato decreto legislativo , dal Dott in qualità di Dirigente del					
settore AMBIENTE E TERRITORIO, com	prensiva di n. alle	gati, rispettivamente sub			
e , che consta di n pagine					
Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.					
1 rovincia ai sensi ai regge. Si ritascia per gii asi conseniai aana regge.					
Ravenna,/,	TIMBRO	Firma			